



FEDERCHIMICA



Sviluppo chimica spa



SERVIZIO
EMERGENZE
TRASPORTI
UN'INIZIATIVA DI FEDERCHIMICA

PROPOSTA DI ADESIONE AL SERVIZIO EMERGENZE TRASPORTI – S.E.T.

2022

INDICE:

Proposta di adesione al S.E.T.

Allegato 1: Regolamento S.E.T.

Allegato 2: Modulo 1A – Scheda di Adesione Imprese

Allegato 3: Modulo 1B – Fornitura livello 2 e/o livello 3

Allegato 4: Modulo 1C – Scheda di Adesione Associazioni

Allegato 5: Modulo 1D – Fornitura livello 2 e/o livello 3 – Soggetti specializzati

Allegato 6: Quote annuali

Allegato 7: Manuale Operativo S.E.T.

Allegato 8: Informativa in materia di protezione dei dati personali

Proposta di Adesione al S.E.T.

PREMESSO CHE

- ◆ il CEFIC (Conseil Européen de l'Industrie Chimique) in ambito Responsible Care ha promosso presso le Federazioni nazionali associate l'istituzione di un servizio di assistenza alle Pubbliche Autorità in caso di emergenza durante il trasporto di prodotti chimici che si configura nel programma ICE (Intervention in Chemical Transport Emergencies) (di seguito: Programma ICE).
- Federchimica si è resa promotrice, a livello nazionale, dell'attuazione del Programma ICE mediante la creazione del Servizio Emergenze Trasporti denominato S.E.T. (di seguito: S.E.T., v. Allegato 1)
- Il S.E.T. è formalmente operativo per la Pubblica Amministrazione a seguito della sottoscrizione del Protocollo di Intesa siglato il 9 gennaio 1998 da Federchimica con la Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento Protezione Civile e con il Ministro dell'Interno/Direzione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendi.
- SC Sviluppo chimica S.p.A., Società interamente controllata da Federchimica è incaricata di occuparsi di tutti gli aspetti operativi e amministrativi connessi alla realizzazione del S.E.T..
- Possono aderire al S.E.T. le Imprese e gli altri Soggetti, successivamente definiti, interessati a perseguire gli scopi e le attività del S.E.T.:
 1. le Imprese chimiche associate a Federchimica;
 2. le Imprese diverse da quelle di cui al punto 1, le Associazioni di Imprese; gli altri Organismi purché interessati agli scopi e alle attività del S.E.T..

Possono aderire al S.E.T. anche Imprese Chimiche estere, purché aderenti al CEFIC.

- Sono Soggetti Beneficiari del S.E.T. le Imprese/Associazioni Aderenti, le Pubbliche Autorità, le Istituzioni Internazionali e altri Soggetti Qualificati.

Sono Soggetti Specializzati i Soggetti, diversi dai Soggetti Aderenti al S.E.T., incaricati da SC Sviluppo Chimica per fornire, nell'ambito del Servizio Emergenze Trasporti, determinate attività, tra cui supporto per Interventi di Livello 3 per la messa in sicurezza sul luogo di un incidente e per offrire la propria esperienza per interventi di contenimento di danni ambientali a tutela del territorio.

- Il S.E.T. è basato sul principio della volontarietà e della mutua collaborazione delle Imprese che vi aderiscono e consente di attivare un sistema di informazione sui prodotti e di mobilitare tecnici qualificati e/o squadre di emergenza, localizzate su tutto il territorio nazionale, in grado di collaborare con le Pubbliche Autorità nella gestione delle emergenze chimiche nel trasporto su strada, su rotaia e per mare. Il

S.E.T. opera anche in collegamento con analoghi Servizi realizzati in altri Paesi europei aderenti al Programma ICE, per assicurare interventi coordinati a livello internazionale.

Il S.E.T. è basato su un Centro di Risposta Nazionale che è il punto di riferimento per le Pubbliche Autorità. Esso opera in collegamento, oltre che con gli analoghi Centri situati nei Paesi europei, con i Punti di Contatto Aziendali per l'attivazione dei livelli di intervento previsti.

L'ADESIONE AL S.E.T. È SUBORDINATA AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI SEGUITO DESCRITTE:

1. il Soggetto che intende aderire al S.E.T., attraverso la sottoscrizione della presente proposta di adesione deve compilare la pertinente Scheda di Adesione (Allegato 2 per le Imprese e Allegato 4 per le Associazioni) e deve specificare:

- quale livello di intervento S.E.T. è disponibile ad assicurare alle Pubbliche Autorità, attraverso il numero di emergenza a loro dedicato:
 - **livello di intervento 1 (obbligatorio per le Imprese Chimiche)** prevede la fornitura di informazioni sul prodotto;
 - **livello di intervento 2** prevede la mobilitazione sul luogo dell'incidente o telefonica di un "tecnico qualificato";
 - **livello di intervento 3** prevede la mobilitazione sul luogo dell'incidente di una "squadra di intervento";
- Il proprio Punto di Contatto, da cui attivare, direttamente o indirettamente, i livelli di intervento che si è impegnata a fornire, assicurando una capacità di risposta, almeno per il livello di intervento 1, sulle 24 ore per 365 giorni/anno. L'eventuale disponibilità a fornire anche gli altri livelli di intervento può essere invece limitata alle fasce orarie e ai giorni della settimana di cui l'Impresa deve dare comunicazione.

Le Imprese interessate possono avvalersi, quale Punto di Contatto Aziendale, del Centro di Risposta Nazionale.

- il nome della persona che fungerà da Coordinatore aziendale.
2. L'adesione al S.E.T. ha durata biennale e si intende tacitamente rinnovata, fatta salva la facoltà di recesso che dovrà essere esercitata con preavviso biennale con lettera raccomandata AR o Posta Elettronica Certificata - PEC.

La perdita della qualifica di socio di Federchimica (o del CEFIC in caso di Imprese chimiche estere) comporta anche la cessazione della qualifica di Soggetto Aderente al S.E.T..

3. L'adesione al S.E.T. comporta il pagamento di una quota annua.
Le quote annuali al Servizio Emergenze Trasporti devono essere versate dall'Impresa a SC Sviluppo Chimica S.p.A. entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.
4. La quota annuale a carico dei Soggetti Aderenti e dei Soggetti Specializzati, quale contributo S.E.T., è riportata in Allegato 6. Tali quote potranno essere modificate sulla base di esigenze specifiche e verranno applicate dall'anno successivo a quello in cui vengono definite. Le nuove quote saranno tempestivamente comunicate ai Soggetti Aderenti fermo restando il principio di recesso di cui al punto 2.
5. I Soggetti che forniscono in ambito S.E.T. i Livelli di Intervento 2 e 3 devono compilare l'apposito modulo (Allegato 3 per i Soggetti Aderenti o Allegato 5 per i Soggetti Specializzati) sulla capacità di intervento di tecnici di prodotto e squadre di emergenza.
6. I costi generali di gestione del Servizio Emergenze Trasporti sono coperti dalle quote annuali oltreché da eventuali entrate derivanti da altre associazioni e enti esterni al sistema Federchimica che si propongono come partner.
La consulenza telefonica prevista dal Servizio S.E.T. a supporto dei Soggetti Beneficiari è gratuita (Livello 1).
I costi per i livelli 2 e 3 (che comportano oneri per attrezzature e manodopera) sono a carico del Soggetto che ha beneficiato dell'intervento.
I Soggetti Specializzati forniscono regolarmente i propri listini applicati per i servizi erogati e si impegnano a comunicare al S.E.T. tempestivamente ogni variazione applicata (che potrà essere verificata sul nostro sito, come previsto al punto 11 che segue).
7. Le aziende chimiche aderenti al S.E.T. devono disporre di una polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.) che preveda la copertura per danni verificatisi nel trasporto dei propri prodotti. Tale copertura concorre a integrare la copertura R.C. del vettore.
Tutti gli interventi operati dai Soggetti Aderenti o dai Soggetti specializzati devono essere adeguatamente protetti da estensione assicurativa della polizza di R.C. verso i danni a terzi e all'ambiente, causati dagli interventi stessi.
I Tecnici Qualificati e le Squadre Aziendali che intervengono sul luogo dell'incidente dispongono inoltre di una propria adeguata copertura assicurativa per eventuali infortuni, oltre alla R.C. come sopra specificato.
8. Il Centro di Risposta Nazionale e le Imprese aderenti al S.E.T. operano nei limiti delle proprie capacità e competenze, esclusivamente a supporto e su richiesta delle Pubbliche Autorità che rimangono pertanto uniche responsabili della gestione dell'emergenza e degli interventi effettuati; nessun onere o responsabilità potranno perciò essere posti a carico del Centro di Risposta Nazionale e delle Imprese Aderenti che con propri tecnici e/o squadre di intervento hanno operato in ambito S.E.T., fatti salvi i casi di dolo e colpa grave.

A loro volta le Imprese aderenti al S.E.T. in alcun caso potranno esercitare diritto di rivalsa o avanzare pretese di sorta nei confronti di chi, nel loro interesse, ha

effettuato l'intervento nell'ambito del S.E.T. su richiesta delle Pubbliche Autorità, indipendentemente dall'esito dell'intervento medesimo.

I Soggetti Specializzati possono essere attivati direttamente anche da Soggetti privati attraverso la sottoscrizione di specifici impegni fra le Parti.

9. L'operatività del S.E.T. è disciplinata dai contenuti e dalle procedure riportate nel Manuale Operativo S.E.T. (v. Allegato 7).
10. Le Imprese Aderenti al S.E.T. possono usufruire della Linea Verde come numero telefonico presidiato H24 da apporre sulla SDS o sul documento di trasporto, secondo le condizioni descritte nel "Regolamento per l'utilizzo della "Linea Verde" per la gestione incidenti nella logistica dei prodotti chimici, per la gestione delle schede di sicurezza e per l'informazione sui prodotti chimici" che sarà fornito su richiesta.
11. I documenti allegati che costituiscono parte integrante della presente proposta di adesione sono disponibili anche sul sito setemergenze.federchimica.it; tale documentazione può essere oggetto di modifica durante il periodo di adesione. In ogni caso, le eventuali modifiche apportate saranno tempestivamente comunicate ai Soggetti aderenti, salvaguardando la facoltà di cui al punto 2 della proposta di adesione.
12. La presente proposta di adesione è disciplinata dalle vigenti leggi italiane, per eventuali controversie è competente il foro di Milano.
13. Il Soggetto Aderente si impegna a rispettare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e a farla rispettare ai propri rispettivi dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e/o fornitori e/o altri soggetti coinvolti per le attività connesse alla adesione al S.E.T., anche oltre la scadenza dei termini per l'esecuzione del presente contratto. Il trattamento dovrà essere effettuato unicamente per le finalità connesse alla adesione al S.E.T. (v. Allegato 8).
14. Non è attribuibile a SC Sviluppo chimica S.p.A. alcuna responsabilità, anche in virtù del ruolo di coordinamento e del carattere di mutuo soccorso che è proprio del Servizio.

Data

Timbro e Firma

Il Soggetto Aderente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile, dichiara di aver preso visione della presente proposta di adesione e di approvare espressamente in modo specifico le clausole di cui al punto 1 (**Doveri dei Soggetti Aderenti**), punto 2 (**Tacito Rinnovo e Facoltà di recesso**), punto 3 (**Quota annuale**), punto 4 (**Modifica Quota annuale**), punto 7 (**Copertura assicurativa**), punto 8

(**Divieto di rivalsa**), punto 9 (**Manuale Operativo**), punto 11 (**Modifiche**), punto 12 (**Foro Competente**).

Data

Timbro e Firma
